

**Decisione del
recante modifica dell'elenco delle sostanze classificate come stupefacenti**

Il direttore generale dell'Agenzia nazionale francese per la sicurezza dei medicinali e dei prodotti sanitari (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé),

visti il codice della sanità pubblica, in particolare gli articoli L. 5132-1, L. 5132-7, L. 5132-8, L. 5432-1, R. 5132-27 e segg.;

visto il codice penale, in particolare gli articoli da 222-34 a 222-43;

vista l'ordinanza modificata del 22 febbraio 1990 che stabilisce l'elenco delle sostanze classificate come stupefacenti;

visto il parere del comitato scientifico permanente per le sostanze psicotrope, gli stupefacenti e le tossicodipendenze del 2 aprile 2024,

considerando che il suddetto decreto modificato classifica come stupefacenti, nell'allegato I, le seguenti sostanze appartenenti alla famiglia chimica "nitazeni", conformemente alle decisioni della Commissione sugli stupefacenti delle Nazioni Unite: *clonitazene*, *etodesnitazene (etazene)*, *etonitazene*, *isotonitazene*, *metonitazene*, *N-pirrolidino-etonitazene (etonitazepine)*, *protonitazene*;

considerando gli effetti farmacologici di determinate sostanze della famiglia chimica 2- [(2-benzil) - benzimidazol-1-il] etanammina, nota anche come nitazeni, le gravi intossicazioni segnalate dopo il consumo di tali sostanze che potrebbero richiedere cure mediche di emergenza, l'elevato rischio di sovradosaggio accidentale e potenzialmente mortale e il rischio di abuso e di dipendenza;

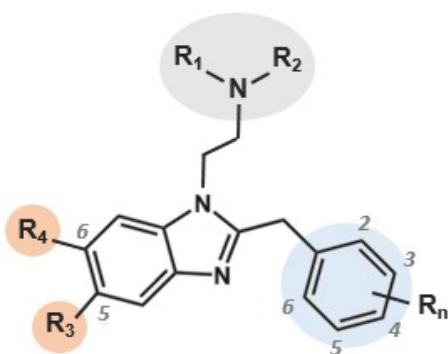
considerando, alla luce dei loro effetti, tali sostanze dovrebbero essere classificate senza indugio nell'interesse della salute pubblica,

decide quanto segue

Articolo 1: l'elenco di cui all'articolo L. 5132-7 del codice della sanità pubblica è redatto conformemente agli allegati della citata ordinanza del 22 febbraio 1990, fatte salve le modifiche introdotte dalla presente decisione.

Articolo 2: Nell'allegato IV dell'ordinanza del 22 febbraio 1990, che stabilisce l'elenco delle sostanze classificate come stupefacenti, e in aggiunta alle sette sostanze elencate nell'allegato I di tale ordinanza, sono aggiunte le seguenti parole:

Qualsiasi sostanza derivata dalla struttura chimica 2- [(2-benzi-benzimidazol-1-il] etanammina:



- con o senza etanamina azoto sostituito dai seguenti gruppi (R_1 e/o R_2): alchil o alchenil (fino a tre atomi di carbonio) o con etanamina che fa parte di una struttura ciclica;
- con o senza il nucleo del benzimidazolo sostituito in posizione 5 e/o 6 dai seguenti gruppi (R_3 e/o R_4): alchil, acetile, nitro, ammino, trifluorometil, metossi, trifluorometossi, ciano e alogenuri quali fluoro, cloro, bromo o iodio;
- con o senza il nucleo fenile del sistema benzilico sostituito, nelle posizioni da 2 a 6, dai seguenti gruppi (R_n):
 - alchil, aloalchil, alcossi, aloalcossi, ciascuno fino a sei carburi;
 - trifluorometossi, acetossi, trifluorometil, idrossi, ciano e alogenuri quali fluoro, cloro, bromo o iodio;
 - alchilsolfonil, tioalchil, ciascuno fino a cinque carburi;
 - con carbonio benzilico che può essere sostituito da uno o due gruppi metilici o carbonio benzilico sostituito da un atomo di azoto, ossigeno o zolfo;
- con o senza sostituzione del nucleo fenile del sistema benzile in posizione 3 e/o 4 con un gruppo alcossi (fino a quattro carboni), anche per formare una struttura ciclica.

In essi rientrano: *5-ammino-isotonitazene*, *dimetonitazene*, *etilenossisnitazene* (*tetraidrofuranitazene*), *etiltionitazene*, *etodesnitazepine*, *etodesnitazepipne*, *etometazene*, *flunitazene*, *isotodesnitazene*, *menitazene*, *metiltionitazene*, *metodesnitazene* (*metazene*), *metometazene*, *N-desetil-ettonitazene* (*norettonitazene*), *N-desetil-isotonitazene* (*norisotonitazene*), *N-desetil-protonitazene* (*norprotonitazene*), *nitazene*, *N-piperidino-ettonitazene* (*ettonitazepipne*), *N-piperidino-protonitazene* (*protonitazepipne*), *N-pirrolidino-metonitazene* (*metonitazepine*), *N-pirrolidino-protonitazene* (*protonitazepine*), *protodesnitazene*.

Articolo 3: La presente decisione è pubblicata sul sito web dell'Agenzia nazionale per la sicurezza dei medicinali e dei prodotti sanitari.

Redatta il